

Conforme a P.G. n. 231742 del 28/06/2022

**PATTO DI SUSSIDIARIETÀ PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI DI CURA E VALORIZZAZIONE DELL'AREA DEL PARCO VILLA MONASTERO, in LOCALITÀ PARONA – Art. 12, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10; modif. con D.C.C. 16 settembre 2021, n. 47)**

**TRA**

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente Patto di Sussidiarietà (d'ora innanzi: "patto") dal dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Affari Generali Decentramento, nato a Carrara, il 29/03/1958, legittimato ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

**E**

L'Associazione *Oratorio S.S. Filippo e Giacomo* (d'ora innanzi: "proponente"), con sede in Verona, Via F.lli Alessandri n. 15, C.A.P. 37124, C.F./P.IVA: 03602750238, nella persona del legale rappresentante Don Francesco Murari, parroco *pro tempore* della Parrocchia dei S.S. Filippo e Giacomo;

**PREMESSO CHE:**

- L'articolo 118, comma 4, della Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civile, senza volersi sostituire a loro nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 16 settembre 2021, n. 47, che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli o associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 12, Regolamento);
- Con Decisione di Giunta dell'11 maggio 2017, n. 1015, è stata individuata la Direzione Affari Generali, nella figura del Dirigente in carica, quale struttura del Comune preposta al coordinamento ed attuazione degli interventi di sussidiarietà orizzontale,

**VISTI:**

- il patto di sussidiarietà siglato in data 15/06/2017 (Allegato alla Determinazione Dirigenziale n.

3535 del 15/06/2017, Registro Contratti n. 3348/2017) per l'attuazione di interventi di cura e Di valorizzazione dell'area del parco *Villa Monastero*, in località Parona, conclusosi in data 15/06/2022;

- la proposta di prosecuzione della collaborazione in sussidiarietà di cui sopra, inviata al competente Servizio per l'Attuazione della Sussidiarietà orizzontale della Direzione Affari Generali Decentramento, a mezzo e-mail, in data 23/05/2022;

- l'esito positivo dei risultati della collaborazione di cui sopra, come da rendicontazioni pervenute in data 16/01/2018, 18/06/2018, 16/01/2019, 07/10/2019, 21/01/2020, 04/01/2021, 07/07/2021, 21/06/2022, in ragione del quale il competente Ufficio ha valutato favorevolmente la prosecuzione delle attività;

- la trasmissione della suddetta proposta alla Circoscrizione 2<sup>a</sup>, in data 20/06/2022 (P.G. n. 221921/2022), a cui non ha fatto seguito alcuna segnalazione su eventuali effetti pregiudizievoli alla proposta medesima;

- la Determinazione dirigenziale n. 2747, del 27/06/2022, di approvazione dello Schema di Patto di sussidiarietà in oggetto, cui il presente patto si conforma,

## **SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE:**

### **1. OBIETTIVI**

Il presente patto disciplina l'oggetto e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla proposta trasmessa in data 23/05/2022, di cui in *Premessa*.

Qualora risulti necessario od opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori.

### **2. OGGETTO DELL'AZIONE/I DI CURA E VALORIZZAZIONE**

Il proponente intende proseguire le azioni di cui al patto R.C. n. 3348/2017.

Nello specifico le azioni di cura e valorizzazione in oggetto riguardano:

- La gestione degli edifici e degli spazi pubblici del Parco *Villa Monastero*, ove ha sede l'Oratorio S.S. Filippo e Giacomo, al fine di consentire la fruibilità di servizi riguardanti:

- l'utilizzo di:

- un'area giochi per bambini;
- un campo da calcio a undici;
- un campo da calcio a sette;
- una piastra polivalente per giocare a calcetto, basket e pallavolo;
- un campo da beach volley;
- un campo da bocce;
- postazioni per il calcio balilla;
- spazio del parco alberato;

- Lo svolgimento di attività destinate al tempo libero, alla cultura, alla partecipazione ed aggregazione, tra cui, in particolare:

- il Grest estivo;
- la messa in scena di rappresentazioni teatrali;
- l'apertura e la pulizia degli spazi per ospitare gli incontri di organizzazioni che condividano i valori di amicizia e fraternità (Boy Scout, Onlus, ecc.) e le feste di fine anno di scuole primarie e secondarie;
- lo svolgimento di attività sociali, di partecipazione ed aggregazione destinate agli anziani;

- La manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura per consentire l'accesso alla stessa in condizioni di sicurezza ed adeguata igiene. Si prevede, in particolare:

- la pulizia degli edifici presenti;
- l'allestimento dell'area per spettacoli e giochi all'aperto;
- la gestione del verde.

Le azioni dovranno svolgersi nel rispetto delle misure previste per il contenimento epidemiologico da Covid-19 vigenti al momento degli interventi.

### **3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COLLABORAZIONE**

Essendo le azioni di cui al punto n. 2 sostenibili in un arco di tempo medio-lungo il patto ha una durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo.

È onere del proponente dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto n. 2 del presente patto.

Viene fatta, in ogni caso salva, la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare o concludere in via anticipata il presente patto.

È, altresì, facoltà del Comune recedere dal patto, prima della sua scadenza, quando il proponente non rispetti le previsioni ivi concordate ovvero contravvenga a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, nonché qualora trascuri di considerare adeguatamente le eventuali indicazioni rese, per competenza, dal/dalla Referente dell'Amministrazione, di cui al punto n. 4. ed alle prescrizioni tecniche di cui al successivo punto n. 5.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione, recesso riguardanti la collaborazione, quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata.

Allo scadenza naturale o anticipata del patto nulla è dovuto, da parte del Comune, a titolo di rimborso o indennizzo, per le spese sostenute dal proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi alle azioni.

#### **4. MODALITA', LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE**

Il presente patto si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra proponente e Comune per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 11, Regolamento, viene indicato come Referente dell'Amministrazione (R.d.A.), per la più efficace realizzazione delle azioni di cui al punto n. 2, un funzionario con adeguate competenze tecniche, come da comunicazione trasmessa al proponente.

Il/la R.d.A. esercita, in ragione della propria specifica esperienza di settore, le opportune forme di supporto all'attuazione del patto, anche rendendo pareri, convocando riunioni intermedie, partecipando ad incontri con il proponente ed eventuali altri cittadini attivi coinvolti.

Per lo svolgimento delle attività di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. a), il proponente individua nella persona del Vice Presidente del Consiglio *Oratorio*, il sig. Dimitri Bellorio, il proprio referente per intrattenere con il Comune le comunicazioni ed ogni altro aspetto riguardante la collaborazione, nonché come supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle informative indicate al successivo punto n. 6 in materia di prevenzione dei rischi, e delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali cui venga a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i e del Regolamento (UE) 2016/679 (R.G.D.P.). Qualora si individui come referente un diverso soggetto, deve esserne data idonea e tempestiva comunicazione al/la R.d.A.

Con riguardo alla collaborazione offerta dal proponente, esso si incarica della gestione complessiva e dello svolgimento dei servizi indicati al punto n. 2. A tal fine, il proponente provvederà, in particolare, a:

- svolgere le opere propedeutiche all'attuazione e fruizione dei servizi, quali la pulizia straordinaria e l'eventuale sgombero di materiali/attrezzature presenti per l'utilizzo delle aree, nonché l'allestimento delle stesse per le rappresentazioni aperte al pubblico;
- garantire una adeguata frequenza delle manutenzioni ordinarie dell'area e, in particolare, del verde;
- organizzare lo svolgimento dei servizi quanto ad orari, eventuali iscrizioni alle attività, accesso agli spazi ed ogni altra misura di carattere organizzativo;
- fornire i materiali per lo svolgimento dei servizi;
- garantire la presenza del personale volontario per la fruibilità dei servizi.

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi di cura e di valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere tali da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano proporre di aggregarsi alle attività del patto, ove ciò presenti carattere di compatibilità.

In particolare, il proponente, consapevole che l'area in oggetto e le strutture in essa presenti sono pubbliche e, in quanto tali, a disposizione dell'intera collettività, si impegna a garantirne l'utilizzo a singoli utenti, associazioni, gruppi informali ed enti senza scopo di lucro.

Il proponente si impegna, inoltre, ad evitare una fruibilità dei servizi sportivi a scopi speculativi, nonché ogni atteggiamento discriminatorio e/o di privilegio a beneficio di taluni gruppi di utenza.

Il Comune si riserva la disponibilità gratuita, totale o parziale, dell'area per n. 10 (dieci) giornate intere all'anno, per lo svolgimento di manifestazioni, ovvero altre attività, anche non organizzate

direttamente.

L'utilizzo sarà comunicato con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni rispetto alla data prevista per l'evento.

Entro cinque giorni dalla richiesta del Comune, il proponente dovrà comunicare l'eventuale indisponibilità per impegni già assunti e concordare la disponibilità per un periodo immediatamente prossimo.

In occasione dell'utilizzazione degli impianti da parte del Comune, il proponente dovrà garantire la piena fruibilità dell'area assumendo a proprio carico tutti gli oneri connessi all'utilizzo (personale, pulizie, ecc.) e dovrà eventualmente mettere a disposizione un locale adibito a direzione/cassa per l'effettuazione dei servizi di segreteria.

Il proponente assume a proprio carico i costi e gli oneri delle utenze ed eventuali tassazioni previste.

Eventuali interventi migliorativi dell'impianto dovranno essere avallati dall'Ufficio Tecnico comunale competente ed essere provvisti di tutti i pareri previsti dalla normativa di settore.

I miglioramenti e/o le addizioni di cui sopra sono realizzati senza oneri per l'Amministrazione e, salvo diversa motivata decisione della medesima, entrano nel patrimonio comune della collettività.

## **5. PRESCRIZIONI TECNICHE**

E' tassativamente vietato installare sia nei locali interni, sia nello spazio esterno dell'area oggetto del presente patto apparecchi videogioco con vincita in denaro, di cui all'art. 110 comma 6 del R.D. n. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – T.U.L.P.S.), nonché macchinette da gioco, in qualunque modo denominate e di qualunque tipo, anche se legali.

Il proponente, nella realizzazione degli interventi di cui al presente patto, si impegna, altresì, a considerare adeguatamente le indicazioni tecniche comunicate, per competenza, dal/la R.d.A.

## **6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO**

Il proponente si impegna a trasmettere al Comune una rendicontazione semestrale sullo svolgimento delle attività di cui al punto n. 2.

Il Comune provvederà a fornire apposite Schede di Rendicontazione contenenti i tempi e le voci da illustrare, che possono essere liberamente corredate da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale.

Il Comune si impegna ad informare la cittadinanza sulle attività di cura e valorizzazione svolte dal proponente, pubblicando i materiali di rendicontazione prodotti sulla pagina web del sito istituzionale dedicata alle azioni di sussidiarietà orizzontale.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate mediante sopralluoghi.

## **7. FORME DI SOSTEGNO PREVISTE**

Il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina web del sito istituzionale dedicata ai *Cittadini per i beni comuni* ([https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a\\_id=55920](https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=55920)) e mediante il proprio geoportale/Sistema Informativo Geografico Referenziato (SIGI) ad accesso pubblico (<https://mapserver6.comune.verona.it/SiGi/M1/IGIS.aspx>), nonché attraverso ulteriori idonei mezzi, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni del patto e dei risultati della collaborazione con il proponente, che, a tal fine, autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (R.G.D.P.).

## **8. RESPONSABILITA'**

Ai sensi dell'art. 24, Regolamento, il proponente si impegna ad operare in conformità alle previsioni normative, tenendo conto delle informazioni fornite dal Comune sui rischi specifici esistenti nello spazio in cui vengono effettuati gli interventi di cui al punto n. 2, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessari per evitare incidenti di qualsiasi natura a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e/o responsabilità. Si precisa che la ora detta responsabilità è limitata alle attività, di cui al punto n. 2, gestite e organizzate dal proponente, per la durata delle stesse.

Il proponente si impegna a compilare i Registri informativi forniti dal Comune con riguardo alle persone che operano per la realizzazione dell'attività di cui al punto n. 2, da trasmettere all'indirizzo e-mail: [sussidiarieta@comune.verona.it](mailto:sussidiarieta@comune.verona.it), almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio degli interventi o secondo un calendario complessivo, da trasmettersi in tempi congrui al/la R.d.A di cui al punto n. 4.

Ogni attività organizzata da soggetti altri rispetto al proponente deve essere compatibile con l'azione di cura e di valorizzazione cui al punto n. 2.

Il proponente si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività, di cui al punto n. 2, quanto previsto dal patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

**9. PREVISIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente patto, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Verona, 28/06/2022

f.to per il Comune  
il Dirigente Direzione Affari Generali  
dott. Giuseppe Baratta

f.to per l'Associazione *Oratorio S.S. Filippo e Giacomo*, il legale rappresentante, parroco  
*pro tempore* della Parrocchia S.S. Filippo e  
Giacomo  
Don Francesco Murari